

CIRCOSCRIZIONE 1 ^
Centro - Crocetta



CITTA' DI TORINO

INTCI1 20 / 2023

18/07/2023

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 1 ^ - Centro - Crocetta

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente SAVIO Cristina, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALTAMORE Antonietta	GERVASONI Maria Elena	ROMEO Caterina
BADINI CONFALONIERI Alberica	GRITTI Ilaria	STEFANUTO Samuele
BALBO DI VINADIO Francesca Chantal	LEVI MONTALCINI Piera	STRANIERO Giovanni
BORINI Alessandro	MAINA Benedetta	VALENTINO Claudia
BRIANZA Isabella	MARTINEZ Francesco	
DI NARDO Antonio	MOSSA Tiziana	
FALLETTO Pietro	ROLANDO Federico	

In totale, con il Presidente, n. 19 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: BATTAGLINI Tommaso Maria Giovanni -
BENEDETTI Paolo - CAPETTI Filiberto Maria - FILIPPI Marina - NALLO Vittoria - POGGIO
Graziella Elena

Con la partecipazione del Segretario CHIEZZI Andrea Carlo Antonio Pino

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

INTERPELLANZA AI SENSI DELL'ART. 45 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO

OGGETTO: INTERPELLANZA (EX ART. 45 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: "RIPRENDIAMO LE TRASCRIZIONI DEGLI ATTI DI NASCITA DELLE FIGLIE E DEI FIGLI DELLE COPPIE OMOGENITORIALI".

Premesso che

Numerose sono state le sentenze, in particolare della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto illegittimo il rifiuto di trascrivere atti di nascita delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali, stabilendo il principio di diritto secondo cui lo status di figlio di due genitori acquisito validamente all'estero va trascritto in Italia perché non contrasta con l'ordine pubblico.

La sentenza della Cassazione, la n. 23319 del 2021, che vede coinvolto il sindaco di un comune pugliese e il Ministero dell'Interno, si esprime confermando la correttezza dell'operato del comune e ribadendo che l'identità di sesso tra i genitori non può giustificare un trattamento deteriore per il figlio, mancando elementi di contrarietà all'ordine pubblico, rigettando il successivo ricorso da parte del Ministero dell'Interno stesso.

Considerato che

L'Italia è l'ultimo paese dell'Europa occidentale rimasto senza una legislazione sul tema del matrimonio egualitario e della filiazione, in quello che la Corte Costituzionale ha definito "*un grave vuoto di tutela dell'interesse dei minori*", i cui diritti ad avere entrambi le figure genitoriali pienamente riconosciute, insieme a tutti gli altri affetti familiari, sono stati ribaditi in una recente sentenza della Corte Costituzionale e nelle precedenti sentenze 32 e 33 del 2021.

Il principio dei "best interest of the child" è principio informatore di tutta la normativa a tutela del fanciullo e garantisce che, nelle decisioni che lo riguardano, non è rivolto al rapporto di coniugio e all'interesse dei *partners*, ma è diretto esclusivamente al rapporto genitoriale e all'interesse preminente del minore» – richiamano la sent. della Corte cost. n. 31 del 2012.

Vista

La sospensione delle trascrizioni degli atti di nascita da parte del Comune di Torino per le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali.

La regolamentazione europea sulla filiazione che specifica il rapporto che intercorre per legge tra i genitori e i figli; rientra nella nozione lo status giuridico di figlio di uno o più genitori specifici. Ai fini della proposta, la filiazione può essere biologica, genetica, per adozione o ope legis.

Considerato inoltre che

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni così come prescrive la legge e così come avviene nelle famiglie di fatto e non solo in quelle considerate "tradizionali".

Tali negazioni comporterebbero una mancanza sostanziale dei diritti, non solo civili ma anche sociali e giuridici di uno dei due genitori quali:

assistenza sanitaria di uno dei due genitori (diritto di visita, assistenza per legge 104, copertura sanitaria complementare)

assistenza educativa (accesso agli istituti scolastici con delega o esenzioni e agevolazioni)
Accesso al congedo (congedo paternità o maternità, permessi lavorativi)
Disconoscimento dei diritti di uno dei due genitori in caso di separazione, affidamento condiviso, successione e patrimonio.

Si interpella il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

Se verranno riprese le trascrizioni degli atti di nascita delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali visto che sono già presenti sentenze della Consulta in merito;
Quali sono stati gli atti contrari all'ordine pubblico che hanno impedito la trascrizione degli atti di nascita delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali secondo l'art.18 della D.P.R 396/2000;
Se, *infine*, siano favorevoli al matrimonio egualitario ed al riconoscimento della filiazione, anche adottiva delle coppie omogenitoriali e, in caso affermativo, quali azioni concrete intende portare avanti in tal senso.

Hanno riferito, oltre alla Presidente Savio, i Consiglieri Mossa, Falletto, Balbo di Vinadio, Valentino.

Il Consigliere Falletto presenta due emendamenti:

1. Sostitutivo: sostituire nel primo capoverso del dispositivo la parola "quando" con la parola "se"
2. Aggiuntivo: aggiungere all'ultimo capoverso dopo la parola se, la parola "infine".

Per i due emendamenti viene effettuata un'unica votazione:

LA PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare la proposta di emendamento mediante votazione elettronica.

Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:

Dichiarano di non partecipare alla votazione i Consiglieri: Badini Confalonieri, Borini, Di Nardo e Rolando.

PRESENTI E VOTANTI: N. 15

VOTI FAVOREVOLI: N. 15

Esito: emendamento approvato

LA PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare la proposta di interpellanza, come sopra emendata, mediante votazione elettronica.

Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:

Risulta fuori aula al momento della votazione la Consigliera Savio.

PRESENTI E VOTANTI: N. 18
VOTI FAVOREVOLI: N. 14
VOTI CONTRARI: N 4

Per l'esito della votazione che precede

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

DELIBERA

Di approvare l'interpellanza (ex art. 45) avente ad oggetto: "RIPRENDIAMO LE TRASCRIZIONI DEGLI ATTI DI NASCITA DELLE FIGLIE E DEI FIGLI DELLE COPPIE OMOGENITORIALI".

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Cristina Savio

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Andrea Carlo Antonio Pino Chiezzi